

Pieve di Soligo, 31.10.2012

Circolare n. 5/BIS

OGGETTO: Cessioni di prodotti agricoli e alimentari. D.L. 1/2012 art. 62. Aggiornamento della Circolare n. 5

In riferimento alla nostra precedente circolare n. 5 del 10 ottobre scorso, vi inviamo alcuni aggiornamenti e ribadiamo alcuni concetti di base della normativa **ENTRATA IN VIGORE IL 24 OTTOBRE SCORSO.**

1) la normativa prevede che il pagamento al fornitore dei prodotti in oggetto vada effettuato entro 30 o 60 giorni (a seconda che la merce sia deteriorabile o meno) dall'ultimo giorno del mese nel quale si è ricevuta la fattura. Dal 31° o 61° giorno decorrono quindi automaticamente gli interessi moratori. Tale norma vale per tutte le cessioni di prodotti agricoli e alimentari, effettuati fra soggetti con partita iva, la cui consegna avvenga in Italia, dietro pagamento di un corrispettivo.

A titolo di esempio riportiamo due casi con scadenze ed adempimenti per merce non deteriorabile:

Consegna della merce:	12.11.2012	Consegna della merce:	12.11.2012
Emissione della fattura:	16.11.2012	Emissione della fattura:	30.11.2012
Invio (e ricezione) della fattura	20.11.2012	Spedizione (e ricezione) della fattura	01.12.2012
Il pagamento va effettuato entro 60 giorni dal 30.11.2012 (data fine mese ricevimento fattura), quindi entro il 29.01.2013		Il pagamento va effettuato entro 60 giorni dal 31.12.2012 (data fine mese ricevimento fattura), quindi entro il 01.03.2013	

Informiamo infine che la data certa di ricevimento della fattura va dimostrata solo attraverso invio tramite PEC, oppure raccomandata AR oppure consegna a mano. In mancanza, si presume che la data di ricevimento della fattura sia il momento di consegna della merce.

2) sono esclusi dalla normativa:

- a. i contratti conclusi con il consumatore finale (solitamente il privato)

- b. le cessioni di prodotti agricoli e alimentari "immediate", ovvero quelle nelle quali si consegna la merce e si viene pagati immediatamente
- c. le cessioni fatte fra imprenditori ittici.
- 3) l'unico caso in cui il pagamento va effettuato entro 60 giorni **dal giorno di consegna della merce** (di solito, quindi, 60 giorni dalla data DDT/bolla), si riferisce alle **cessioni di prodotti alcolici effettuate a dettaglianti** (es. negozi o ristoranti). I prodotti alcolici sono il vino, la birra, le bevande fermentate diverse da vino e birra (es. i superalcolici), ecc.
- 4) **vige inoltre l'obbligo** per ogni tipo di cessione di stipulare il contratto di compravendita dei prodotti in oggetto per iscritto; in alternativa al contratto scritto, gli elementi essenziali dell'accordo vanno inseriti in documenti e comunicazioni precedenti alla consegna della merce (es. nel DDT, nella fattura immediata, nell'ordine della merce, ecc.); gli elementi essenziali sono:
- la durata del contratto,
 - la quantità e caratteristiche del prodotto (tra le quali la caratteristica se il prodotto è o no deteriorabile),
 - il prezzo,
 - le modalità di consegna e di pagamento.

IMPORTANTE: se non c'è contratto scritto ma si utilizzano, in alternativa, altri documenti come la fattura immediata o il DDT, è necessario inserire in quest'ultimi documenti la seguente frase: *Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.*

Con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

STUDIOCONSULENZA